

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 maggio 2011.

Annullamento della fase di pre-ammissibilità delle domande, relative al Titolo II dell'Avviso n. 713/Ric del 29 ottobre 2010, rivolto al potenziamento dei distretti tecnologici e dei laboratori pubblico-privati esistenti e alla creazione di nuovi distretti tecnologici e/o nuove aggregazioni pubblico-private. (Prot. n. 268/Ric.).

*Programma operativo nazionale
Ricerca e Competitività 2007-2013
Regioni della Convergenza
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia*

Avviso

*Asse I - Sostegno ai mutamenti strutturali
Obiettivo Operativo: Reti per il rafforzamento del potenziale
scientifico-tecnologico
delle Regioni della Convergenza*

*I Azione: Distretti di alta tecnologia e relative reti
II Azione: Laboratori pubblico-privati e relative reti*

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visti i regolamenti comunitari vigenti per la programmazione 2007-2013;

Visto il Quadro strategico nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 approvato con delibera: CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006 e con successiva decisione della Commissione europea n. 3329 del 13 luglio 2007;

Visti i programmi operativi regionali (POR) FESR e FSE 2007-2013 delle quattro regioni della convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) previsti nell'ambito del QSN e adottati con rispettive decisioni della Commissione europea;

Visto il programma operativo nazionale «Ricerca e competitività» 2007-2013 per le regioni della convergenza (di seguito PON R&C), previsto dal QSN e adottato con decisione CE (2007) 6882 della Commissione europea del 21/12/2007 (CCI: 2007IT161PO006), e cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione (FDR) per l'attuazione delle politiche comunitarie ex art. 5 della legge 16 aprile 1987 n. 183 e successive modificazioni;

Vista l'articolazione del PON R&C in assi prioritari d'intervento e obiettivi operativi e che, nell'ambito dell'Asse I «Sostegno ai mutamenti strutturali» si colloca l'obiettivo operativo «Reti per il rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico delle regioni della convergenza» destinato anche al cofinanziamento di interventi rivolti allo sviluppo/potenziamento dei distretti ad alta tecnologia e dei laboratori pubblico-privati esistenti, nonché alla creazione di nuovi distretti ad alta tecnologia e/o nuove aggregazioni pubblico-private;

Visto il decreto direttoriale n. 713/Ric del 29 ottobre 2010 rivolto allo sviluppo/potenziamento dei distretti ad alta tecnologia e dei laboratori pubblico-privati esistenti, nonché alla creazione di nuovi distretti ad alta tecnologia e/o nuove aggregazioni pubblico-private;

Visto il decreto direttoriale n. 53/Ric. del 2 febbraio 2011 con cui si prorogano i termini di presentazione della domanda al 22 marzo 2011;

Visto il decreto direttoriale n. 133/Ric. del 21 marzo 2011 con cui si prorogano i termini di presentazione della domanda del titolo III al 21 aprile 2011;

Considerato che all'avviso hanno risposto tutti i 26 soggetti ammissibili, individuati nell'art. 3 dell'avviso medesimo, ossia distretti di alta tecnologia già esistenti (i «Soggetti attuatori») presentando complessivamente 75 progetti;

Tenuto conto della relazione del responsabile unico del procedimento prot. MIUR 1373 del 16 marzo 2011 da cui si evince che tutti presentano carenze rispetto ai requisiti di ammissibilità richiesti dall'avviso;

Considerato che essendo stato per la prima volta utilizzato quale strumento di invio delle domande il sistema informatico (firma digitale), gli interessati possono essere anche incorsi in difficoltà connesse alla scarsa confidenza con il nuovo sistema;


Considerato che in ottemperanza ai principi di favor participationis, di economicità dei mezzi giuridici e amministrativi, di conservazione e continuità dell'atto amministrativo, è interesse dell'amministrazione, stante la sussistenza di condizioni di «par condicio», essendo tutte le proposte affette da problematiche di regolarità, conservare la validità dell'avviso al fine di non incorrere in ritardi nella procedura di spesa-soprattutto in relazione all'impiego dei Fondi UE-e dispersione di risorse sia umane che economiche a cui il MIUR deve necessariamente attenersi;

Considerata l'opportunità di procedere alla regolarizzazione della documentazione amministrativa pervenuta, idonea a sanare i vizi riscontrati, al fine di garantire l'ottemperanza del principio di trasparenza e parità di trattamento dei soggetti coinvolti;

Decreta:

Art. 1.

1. L'annullamento della fase di pre-ammissibilità.
2. La restituzione a tutti i Proponenti delle relative domande e, concede un termine di 15 giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del 16 giugno 2011, entro il quale i soggetti attuatori possono ripresentare le domande emendate delle irregolarità che il responsabile unico del procedimento comunicherà singolarmente ad ogni singolo proponente.
3. La mancata presentazione delle domande debitamente emendate, entro e non oltre il suddetto termine, sarà causa di esclusione del proponente interessato dalla presente procedura;



4. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si demanda al responsabile unico del procedimento circa gli atti all'uopo necessari per le modalità di quanto sopra esposto.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet www.ponrec.it

Roma, 23 maggio 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

11A06999

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 16 marzo 2011.

Rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti senza titolo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 6, comma 21-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente la rideeterminazione del canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti senza titolo;

Vista la legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'art. 3, commi 154 e 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari;

Visto l'art. 306, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, ove è stabilito che il Ministro della difesa, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto definisce il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, e in particolare:

a) il capo I del titolo III del libro II, concernente gli alloggi di servizio delle forze armate;

b) il capo IV del titolo III del libro II, recante le disposizioni attuative per gli alloggi di servizio connessi al nuovo modello delle forze armate;

Acquisita l'intesa con l'agenzia del demanio ai sensi dell'art. 6, comma 21-*quater* del citato decreto-legge n. 78 del 2010;

Acquisito il parere dell'organo centrale della rappresentanza militare (COCER), formulato ai sensi dell'art. 6, comma 21-*quater* del citato decreto-legge n. 78 del 2010;

Considerato che gli alloggi concessi in uso dall'amministrazione della difesa sono strettamente preordinati a garantire la funzionalità degli enti, comandi e reparti delle forze armate;

Visto il decreto del Ministro della difesa 15 marzo 2011, con il quale il sottosegretario di Stato alla difesa on. Guido Crosetto è stato delegato alla firma del provvedimento da adottare in attuazione dell'art. 6, comma 21-*quater*, del citato decreto-legge n. 78 del 2010;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 21-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il canone degli alloggi di servizio delle Forze armate dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione è rideeterminato, anche in regime di proroga, secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto.

2. La rideeterminazione del canone di cui al comma 1, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'amministrazione e fatte salve le disposizioni in materia di deroga ai limiti di durata delle concessioni stabilite dal decreto di gestione del patrimonio abitativo emanato annualmente dal Ministro della difesa, si applica nei casi di cessazione, decadenza o revoca della concessione, rispettivamente previsti dagli articoli 329, 330 e 331 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

